



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI AVELLINO-SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Maria Cristina Rizzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.125 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto "opposizione agli atti esecutivi", vertente

TRA

IPC di Todesca Saverio, ditta individuale, con sede in Lapio (AV), rapp.ta e difesa dall'Avv. Mario Di Salvia, domiciliatario in Avellino, alla via S.T. Iannaccone n. 1, in virtù di mandato in atti;

opponente

E

CELEMAR S.p.A. - Società Italiana Lavori Marittimi (P.IVA 0260639061), con sede in Nola, alla Via Amilcare Bocchi n. 1, in persona del legale rappresentante, Amministratore Unico Luca Domenico, nato in San Gennaro Vesuviano il 29/09/1995 (Cod. Fisc. PRADN095P29H860E), elett.te dom.ta in Atripalda in Via Roma 100, presso lo studio dell'Avv. Antonio Di Palma, che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;

Benvenuto Finauto S.p.A., in persona del l.r.p.t., Antonio Benvenuto, con sede in Prato S. Giovanni alla Via Ss 7 Bis Km 304 500 (p.Iva 0501453061), rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Saverio Pisano, domiciliatario in Avellino alla Via Carlo Del Balzo, 17;

opposti

E

Sidigas s.p.a.

Saverio Pisano

Antonio Di Palma

opposti non costituiti

Conclusioni:

le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE



1. Nella procedura esecutiva n. 1653/2015 r.g., promossa dall'odierno opponente contro la Sidigas s.p.a., il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 22.7.2016 depositata il 12.8.2016, ha dichiarato improcedibile l'esecuzione e disposto lo svincolo delle somme pignorate.

Proposto ricorso al g.e., questi, con ordinanza dell'11.7.2017, ha sospeso l'efficacia dell'indicato provvedimento ed ha concesso i termini per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..

Introdotta ritualmente il presente giudizio di merito, l'opponente ha formulato i medesimi motivi già posti al giudice dell'esecuzione nella fase di sospensione.

Si sono costituiti la [REDACTED] - Società Italiana Lavori Marittimi e la [REDACTED] S.p.A., in adesione alle conclusioni dell'opponente.

2. Il giudice dell'esecuzione, nel provvedimento opposto, ha dichiarato improcedibile l'esecuzione e disposto lo svincolo delle somme pignorate, sul presupposto della tardiva costituzione del creditore procedente in violazione dell'art. 543 co 4 c.p.c..

In particolare, ha ritenuto il g.e. che l'udienza fissata nella espropriazione mobiliare presso terzi era indicata per il giorno 16.11.2015 laddove il creditore si era costituito il giorno successivo, inserendo tardivamente nel fascicolo titolo esecutivo e precetto.

Si ricorda che ai fini della regolarità dell'esecuzione forzata nelle forme del pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 543 c.p.c. occorre che il creditore procedente esibisca il titolo all'ufficiale giudiziario; quest'ultimo, poi, dopo aver proceduto alla notificazione dell'atto di pignoramento presso terzi, è tenuto a depositare immediatamente l'originale nella cancelleria del tribunale per la formazione del fascicolo, ai sensi dell'art. 488 c.p.c. Nel fascicolo devono essere inseriti il titolo esecutivo e il precetto, depositati dal creditore pignorante, ai sensi dell'art. 543, comma ultimo, c.p.c., **al momento della sua costituzione, che può avvenire fino al giorno dell'udienza.**

Orbene, come già rilevato dal g.e. nella ordinanza che ha disposto la sospensione del provvedimento che ha dichiarato l'improcedibilità della procedura, la costituzione telematica del creditore era regolarmente avvenuta il 16, ultimo giorno utile, come dimostrato dalle tre ricevute di accettazione, avvenuta consegna ed esito automatico dei controlli.

Solo la famosa "quarta busta" di controllo (accettazione avvenuta con successo) era stata elaborata il giorno 17.

Secondo la prevalente giurisprudenza, ed alla luce della disposizione normativa di cui all'art. 16-bis d.l.n. 179/2012, il deposito si considera avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna (nella specie il 16) da parte del gestore di posta elettronica certificata ed è considerato tempestivo laddove la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro le ore 23.59 del giorno di scadenza (cfr. Trib. Ravenna, 8 maggio 2017; Trib. Rovigo, 3 febbraio 2017; Trib. Bologna, 12 dicembre 2016; Trib. Milano, 14 ottobre 2015; Trib. Pescara, 2 ottobre 2015; Trib. Milano, 31 ottobre 2014, n. 2824). Anche la Corte di Cassazione ha affermato che la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia



consente di ritenere integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti dell'atto processuale, ritenendo, quindi, irrilevanti, ai fini del perfezionamento e della tempestività del deposito, l'esito dei controlli effettuati dal gestore dei servizi telematici e dalla cancelleria contenuti nella terza e quarta ricevuta (cfr. Cass. 12 maggio 2016, n. 9772).

Tempestiva essendo la costituzione del creditore, la procedura non poteva essere dichiarata improcedibile.

L'opposizione va, dunque, accolta e l'atto impugnato va annullato. L'esecuzione potrà essere riassunta nei termini di legge (art. 627 c.p.c.).

3. La natura delle questioni trattate, la mancata costituzione delle parti indicate in epigrafe e l'adesione alle conclusioni dell'opponente manifestate di contro dagli opposti che hanno inteso costituirsi, integrano gravi ragioni, alla luce della disciplina della soccombenza dettata dall'art. 92 c.p.c. siccome riletta all'esito della sentenza della Corte Cost. n. 77 del 2018, per compensare interamente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e per effetto annulla il provvedimento del g.e. dichiarativo della improcedibilità dell'esecuzione;
2. compensa le spese.

Così deciso in Avellino il 12.6.2020.

Il Giudice

Dott.ssa Maria Cristina Rizzi



